

INAIL

ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE
CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO



PROTOCOLLO D'INTESA

TRA

INAIL – ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO

(di seguito denominato "INAIL" e/o "Parte") con sede legale in Roma, via IV Novembre n. 144 codice fiscale 01165400589 rappresentato dal Prof. Fabrizio D'Ascenzo in qualità di Presidente

E

RAI - RADIOTELEVISIONE ITALIANA S.p.A.

(di seguito denominata "RAI" e/o "Parte") con sede legale in Roma, Viale Mazzini, 14 codice fiscale 06382641006 rappresentata dall'Avv. Roberto Ferrara in qualità di Direttore Canone, Beni Artistici e Accordi Istituzionali,

(di seguito RAI e INAIL definiti, congiuntamente "Parti")

VISTI

- gli articoli 1, 2, 4, 9, 32 e 38 della Costituzione della Repubblica italiana;
- la legge 7 giugno 2000, n.150, recante "Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni";
- il d. lgs. 9 aprile 2008, n. 81, s.m.i. recante "*Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro*", che attribuisce all'INAIL compiti di informazione, formazione, e promozione della cultura della prevenzione, nonché di svolgimento e promozione di programmi di studio e ricerca scientifica e programmi di interesse nazionale nel campo della prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, della sicurezza sul lavoro e della promozione e tutela della salute negli ambienti di vita e di lavoro; al fine di favorire la diffusione delle innovazioni prodotte, nonché di sensibilizzare la società civile sui temi della salute e sicurezza sul lavoro, l'INAIL attua iniziative di disseminazione e divulgazione delle conoscenze e di trasferimento tecnologico dei risultati delle proprie attività di ricerca;
- gli articoli 59 e 63, del d. lgs. 8 novembre 2021, n. 208, recante "*Attuazione della direttiva (UE) 2018/1808 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, recante modifica della direttiva 2010/13/UE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri, concernente il testo unico per la fornitura di servizi di media audiovisivi in considerazione dell'evoluzione delle realtà del mercato*" (TUSMA), nonché il D.P.C.M. 28 aprile 2017, recante "*Affidamento in concessione del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale ed approvazione dell'annesso schema di convenzione*" ("Convenzione"), ai sensi dei quali RAI è concessionaria del servizio pubblico radiofonico televisivo e multimediale sull'intero territorio nazionale;
- il decreto del Presidente della Repubblica, 16 aprile 2013, n.62, recante "Codice di comportamento dei dipendenti pubblici" e, in particolare, l'art.2, comma 3, ai sensi del quale le Pubbliche Amministrazioni estendono gli obblighi in esso contenuti anche nei confronti dei collaboratori, a qualsiasi titolo, di imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell'amministrazione;
- il Contratto nazionale di servizi 2023 – 2028, stipulato tra Ministero delle Imprese e del Made in Italy e Rai, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 121 del 25 maggio 2024 (di seguito CNS);
- gli articoli 13 e 56, comma 1, lett. f) del d. lgs. 31 marzo 2023, n. 36.

PREMESSO CHE

- L'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul lavoro (INAIL) è un ente pubblico non economico a carattere nazionale, che gestisce in Italia l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. L'INAIL è parte attiva del sistema di *welfare* del Paese e realizza la propria *mission* multidimensionale attraverso le funzioni di ricerca, prevenzione, assicurazione, cura, riabilitazione e reinserimento lavorativo e sociale. Con l'ingresso nel novero delle funzioni istituzionali delle attività di ricerca, certificazione e verifica, l'Istituto ha assunto il ruolo strategico di Polo della salute e della sicurezza sul lavoro. L'obiettivo perseguito dall'ente è di garantire, in una logica di rete, la tutela globale e integrata ai lavoratori infortunati o affetti da malattia professionale (tecnopatici), attraverso l'erogazione di servizi su tutto il territorio nazionale. In particolare, le attività dell'Istituto sono così articolate: assicurare i lavoratori che svolgono attività rischiose; garantire agli infortunati e tecnopatici le prestazioni economiche sanitarie e protesiche, nonché le cure riabilitative e l'assistenza per il reinserimento nella vita lavorativa e di relazione; sviluppare la cultura della prevenzione per la riduzione del fenomeno infortunistico; contribuire allo sviluppo della ricerca in ambito tecnico e scientifico, progettare e sperimentare soluzioni per la salute e sicurezza nei luoghi di vita e lavoro, la riabilitazione e l'assistenza protesica; effettuare attività di certificazione e verifica su macchine, apparecchi e impianti;
- RAI, in qualità di concessionaria esclusiva del Servizio Pubblico radiotelevisivo e multimediale, ai sensi del TUSMA e della Convenzione, nonché principale operatore di comunicazione radio televisiva e multimediale operante sul territorio italiano, è consapevole dell'importanza della propria *mission* di servizio pubblico improntata ai valori costituzionali ed ai principi di imparzialità, indipendenza, pluralismo, completezza, correttezza, obiettività, legalità, al rispetto della dignità della persona umana, delle diversità, della convivenza civile, della proprietà intellettuale e al contrasto di ogni forma di violenza, discriminazione e discorsi;
- RAI per espressa disposizione legislativa ed in coerenza con i principi e gli obiettivi declinati nel vigente CNS è tenuta ad assicurare lo sviluppo della coesione sociale, del senso civico e critico nella collettività, a diffondere e promuovere i valori dell'inclusione, rafforzandone gli obblighi, a favorire la cultura della sicurezza sul lavoro, garantendo la comunicazione sociale attraverso trasmissioni dedicate all'informazione, alla solidarietà, collegate ai temi del lavoro e dei bisogni della collettività, quali le condizioni delle strutture assistenziali e previdenziali, nonché finalizzate a contribuire alla ricerca, a favorire l'educazione assicurativa e previdenziale e a promuovere l'inclusione sociale [CNS, art. 2, comma 2; comma 3 lettere *i),j), n)*, art. 9 comma 1; Allegato 1 CNS, art. 2 lettera *b)*; Convenzione, art. 3, comma 1, lett. *d)*], ritenendo, a tal fine, prioritaria l'interlocuzione con le istituzioni pubbliche, al fine di condividere progetti e obiettivi per lo sviluppo del Paese;

- RAI è l'azienda istituzionalmente in possesso dei requisiti di esperienza, professionalità e capacità tecnologica atti a garantire l'efficace realizzazione di un programma di iniziative a carattere divulgativo e formativo, in perfetta coerenza con la propria *mission* di concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale e con gli obiettivi perseguiti dall'INAIL;
- RAI, attraverso le proprie Direzioni editoriali e compatibilmente con le proprie risorse produttive ed economico-finanziarie, intende promuovere e realizzare, in collaborazione con l'INAIL, l'ideazione e la diffusione di iniziative di comunicazione e divulgazione sui temi della cultura della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, della prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali, delle attività di ricerca scientifica e innovazione tecnologica finalizzata alla prevenzione e alla riabilitazione e assistenza protesica degli infortunati sul lavoro, nonché del recupero dell'integrità psico-fisica e del reinserimento sociale e lavorativo delle persone con disabilità da lavoro;
- le Parti, pertanto, con il presente Protocollo d'Intesa intendono avviare la collaborazione, che sarà disciplinata secondo i termini e le condizioni di seguito indicati.

TUTTO CIO' VISTO E PREMESSO SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Articolo 1

(Valore delle premesse - Oggetto)

- 1.1 Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del Protocollo d'Intesa (di seguito: "**Protocollo**") e vincolano le Parti alla loro osservanza;
- 1.2 l'INAIL e RAI, nel quadro delle rispettive competenze istituzionali, si rendono reciprocamente disponibili a una proficua collaborazione, finalizzata a promuovere la cultura della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro allo scopo di contrastare l'incremento del fenomeno infortunistico e l'aumento delle malattie professionali, diffondere la conoscenza dei risultati delle attività di ricerca scientifica e innovazione tecnologica correlati, promuovere il recupero dell'integrità psico-fisica e il reinserimento sociale e lavorativo delle persone con disabilità da lavoro.

Articolo 2

(Obiettivi - Aree tematiche - Modalità di attuazione)

- 2.1 Per il perseguimento delle finalità e degli scopi indicati nelle premesse e all'art.1, le Parti convengono di collaborare nell'ambito delle tematiche espressamente previste nel presente Protocollo;

2.2 in particolare, le Parti collaboreranno ai fini della individuazione di programmi e di azioni (di seguito: "**Iniziative**") nei campi di comune interesse, connessi con l'oggetto del presente Protocollo, definendo di volta in volta, compatibilmente con le rispettive esigenze, gli strumenti editoriali e le soluzioni radiotelevisive, multimediali e tecnologiche più idonee, al fine di:

- favorire le attività e valorizzare gli strumenti per la diffusione della cultura della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
- favorire l'informazione sulle prestazioni e i servizi erogati dall'Istituto;
- agevolare la diffusione delle attività finalizzate al pieno recupero dell'integrità psico-fisica mediante l'erogazione di prestazioni sanitarie, protesiche, riabilitative, nonché i servizi di reinserimento sociale e lavorativo delle persone con disabilità da lavoro;
- promuovere la valorizzazione dei risultati delle attività di ricerca scientifica, sperimentazione, innovazione tecnologica per la salute e la sicurezza negli ambienti di vita e di lavoro;
- favorire la diffusione della conoscenza delle attività di ricerca scientifica, di sviluppo tecnologico e di sperimentazione clinica nel campo della protesica e della riabilitazione.

2.3 le Iniziative di cui al precedente comma 2, sono disciplinate in appositi accordi attuativi (di seguito: "**Accordi Attuativi**"), che conterranno la disciplina di dettaglio del rapporto bilaterale, le condizioni economiche, normative, gli impegni assunti dalle Parti e le tempistiche di attuazione e ai quali si applicheranno le disposizioni del Protocollo in quanto compatibili;

2.4 resta in ogni caso inteso e concordato che, con la sottoscrizione del presente Protocollo, le Parti si impegnano a collaborare per individuare termini e condizioni di fattibilità delle predette iniziative, ma non assumono alcun obbligo in merito alla effettiva definizione e formalizzazione degli Accordi Attuativi. Pertanto, nessuna pretesa ad alcun titolo (neppure a titolo di responsabilità contrattuale e/o extracontrattuale) potrà essere imputata da una Parte all'altra in caso di mancata definizione e/o formalizzazione degli Accordi Attuativi.

Articolo 3

(Impegni della RAI)

3.1 La RAI si rende disponibile, compatibilmente con le proprie esigenze editoriali, produttive economico-finanziarie e/o di palinsesto a:

- a) collaborare nell'ambito delle Iniziative di cui all'articolo 2) di volta in volta individuate;

- b) favorire la valorizzazione dei modelli positivi adottati dall'INAIL nelle materie indicate nell'art. 2 e i temi del Protocollo, nonché l'immagine dell'INAIL;
- c) rendere disponibili eventuali strumenti multimediali, anche digitali, per ulteriore diffusione dei contenuti che potranno essere individuati tra le Parti;
- d) facilitare l'accesso di operatori dell'INAIL ai contenuti del patrimonio audio-visivo dell'azienda per la realizzazione di strumenti di comunicazione da parte dell'INAIL, da disciplinarsi ai sensi dell'art.2, comma 3.

Articolo 4

(Impegni dell'INAIL)

L'INAIL si impegna ad:

- a) assicurare la massima collaborazione per la migliore attuazione del Protocollo;
- b) agevolare la realizzazione delle riprese radiofoniche e televisive, fornendo, su richiesta della RAI, l'assistenza logistica necessaria;
- c) assicurare la diffusione delle Iniziative realizzate in attuazione del Protocollo anche mediante i propri canali di comunicazione istituzionale.

Articolo 5

(Comitato Paritetico)

5.1 Per l'attuazione del Protocollo, è costituito un Comitato Paritetico di 3 componenti per ciascuna delle Parti;

5.2 il Comitato cura:

- a) l'elaborazione delle proposte concernenti le specifiche Iniziative di attuazione;
- b) l'individuazione delle azioni di monitoraggio più idonee a verificare lo stato di attuazione del Protocollo e l'efficacia delle Iniziative poste in essere;

5.3 l'attività del Comitato non comporta alcun onere economico a carico delle Parti. La partecipazione ai suoi lavori è assicurata dai rappresentanti delle Parti a titolo gratuito.

Articolo 6

(Organizzazione e gestione – Impegni Comuni)

6.1 Nell'attuazione del Protocollo INAIL e RAI utilizzano le rispettive risorse professionali e strumentali già oggi disponibili e operano nei limiti delle risorse finanziarie disponibili;

- 6.2 le Parti mettono a disposizione il proprio personale in relazione alle singole Iniziative attivate;
- 6.3 le Parti si obbligano ad ottemperare agli obblighi verso i propri dipendenti, derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in materia di igiene e sicurezza, previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico i relativi oneri;
- 6.4 le Parti si impegnano a garantire la massima diffusione del Protocollo, dei suoi contenuti e delle Iniziative conseguenti, anche affiancando i loro loghi e/o marchi commerciali e/o marchi di servizio nei materiali promozionali destinati alle Iniziative realizzate a seguito del Protocollo, con modalità che saranno concordate, fermo restando che ciascuna Parte potrà utilizzare i loghi e/o marchi commerciali e/o marchi di servizio dell'altra Parte esclusivamente nell'ambito delle Iniziative conseguenti al Protocollo e per finalità non commerciali. Loghi, marchi commerciali e/o di servizio restano di esclusiva titolarità della Parte che li ha forniti, non implicando il loro utilizzo concessione o licenza d'uso in conformità al successivo art.8.

Articolo 7

(Divieto di cessione a terzi)

- 7.1 Le Parti s'impegnano a non cedere a terzi, neppure a titolo gratuito, il Protocollo e le situazioni giuridiche soggettive, attive o passive, da esso scaturenti, fatte salve le società del "Gruppo Rai", individuabili ai sensi dell'articolo 2359 del Codice civile, ivi incluse le società consociate e/o partecipate;
- 7.2 il presente Protocollo supera e annulla qualsiasi intesa intercorsa tra le Parti in forma orale o scritta e, pertanto, costituisce l'unico accordo valido in relazione a ciò che ne forma oggetto.

Articolo 8

(Utilizzo denominazioni)

- 8.1 Salvo quanto previsto all'articolo 6.4, le Parti rimangono proprietarie esclusive delle rispettive denominazioni e marchi commerciali e di servizio. È fatto reciproco divieto di utilizzare logotipi e pittogrammi di una delle Parti senza la preventiva autorizzazione scritta della Parte proprietaria;
- 8.2 alla scadenza del Protocollo e/o in ogni caso di sua risoluzione, estinzione, cessazione per qualsiasi causa intervenuta, le Parti non potranno utilizzare in abbinamento con il proprio, denominazione, marchio, logo o marchio di servizio della controparte, né utilizzarli altrimenti in alcun modo.

Articolo 9

(Durata - Rinnovo - Recesso)

- 9.1 Il Protocollo ha validità di anni tre decorrenti dalla data di sottoscrizione;
- 9.2 il Protocollo non è tacitamente o automaticamente rinnovabile;
- 9.3 le Parti potranno concordare, il rinnovo per un ulteriore periodo di pari durata, previo scambio di comunicazione da inviarsi a mezzo PEC, come previsto al successivo art. 13;
- 9.4 ciascuna Parte potrà recedere dal presente Protocollo, con un preavviso scritto di almeno 30 (trenta) giorni da comunicarsi a mezzo PEC, secondo le modalità di cui al successivo art. 13, fatti salvi gli eventuali Accordi Attuativi precedentemente perfezionati che dovranno essere portati a completa esecuzione.

Articolo 10

(Rispetto dei principi etici e prevenzione della corruzione)

- 10.1 L'INAIL prende atto dei principi etici generali di onestà e osservanza della legge, pluralismo, professionalità, imparzialità, correttezza, riservatezza, trasparenza, diligenza, lealtà e buona fede, nonché del contenuto tutto del Codice etico, del Modello di Organizzazione Gestione e Controllo (di seguito "MOGC"), del Piano Triennale Per la Prevenzione della Corruzione, inclusi i relativi protocolli (di seguito "PTPC") adottati da RAI rispettivamente ai sensi del d.lgs. n. 231/2001 e successive modifiche e/o integrazioni e della normativa anticorruzione, così come pubblicati sul sito internet www.Rai.it e garantisce di adottare e che adotterà, nell'ambito dell'esecuzione del presente Protocollo, comportamenti in linea con i principi contenuti nei predetti Codice etico, MOGC e PTPC, che porterà a conoscenza, affinché vi si attengano, anche di tutti i suoi dipendenti e/o collaboratori e/o di qualsiasi soggetto comunque coinvolto, a qualsiasi titolo, nell'esecuzione delle attività afferenti l'attuazione del presente Protocollo;
- 10.2 L'INAIL dichiara di non essere a conoscenza di fatti rilevanti, ai sensi del citato d.lgs. n. 231/2001 e della normativa anticorruzione, nel suo rapporto con la RAI, in particolare nella fase delle trattative e della stipulazione del presente Protocollo e si impegna, per quanto di sua spettanza, a vigilare sull'esecuzione dello stesso in modo da scongiurare il rischio di commissione dei reati previsti dal decreto sopra citato e/o dalla normativa anticorruzione, nonché ad attivare, in tale ipotesi, tutte le azioni più opportune, in conformità alla legge ed ai suoi strumenti di organizzazione interna.

Articolo 11

(Privacy)

- 11.1 RAI ed INAIL si danno reciprocamente atto che i c.d. dati di contatto, ossia i dati personali (nome, cognome, recapito telefonico aziendali, indirizzo e-mail aziendale) dei soggetti che sono intervenuti ai fini della trattativa, e del perfezionamento e dell'esecuzione del presente Protocollo sono trattati solo ed esclusivamente per le predette finalità, con impegno delle Parti a conformarsi pienamente alle disposizioni previste dal Regolamento europeo 679/2016 e dal d.lgs. n. 101/2018 di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni europee;
- 11.2 ciascuna delle Parti, quale Titolare autonomo del trattamento, risponderà, quindi, direttamente per i suddetti dati di contatto che dovessero acquisire e/o trattare, in via esclusiva, impegnandosi a manlevare e tenere indenne l'altra Parte da ogni danno, onere, costo, spesa, contestazione e/o pretesa promossa - per la tutela dei suddetti dati - da parte dei soggetti interessati e/o dalle competenti Autorità, in caso di violazione delle dichiarazioni qui prestate e/o nell'ipotesi di violazione delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali;
- 11.3 Ciascun Titolare autonomo risponderà, per quanto di propria competenza, per gli ulteriori dati personali, oltre quelli di contatto, che dovessero essere trattati.

Articolo 12

(Obblighi di Riservatezza)

- 12.1 Ciascuna Parte prende atto ed accetta che, nell'ambito dell'esecuzione del Protocollo, potrà ricevere dall'altra Parte materiale di varia natura contenente "Informazioni Riservate". Le "Informazioni riservate" di cui al presente articolo sono tutte le informazioni, inclusi tutti gli atti, documenti, notizie, dati, conoscenze, *know how* ancorché brevettabili di qualsiasi natura, così come qualsiasi disegno, documento, supporto ottico o magnetico o campione di materiale o prodotto, di cui ciascuna Parte sia entrata o entrerà in possesso o che siano state o che le saranno fornite dall'altra Parte, nell'ambito delle attività di esecuzione del Protocollo e/o nella fase delle trattative;
- 12.2 in nessun caso, potranno essere considerate riservate:
- le informazioni che siano già di dominio pubblico al momento della loro comunicazione, o che lo diventino successivamente, senza violazione degli obblighi derivanti dal Protocollo;
 - le informazioni che, al momento della comunicazione, siano già conosciute da ciascuna Parte, sempre che tale conoscenza non sia stata fraudolentemente ottenuta e detta Parte possa fornire la prova di essere stata già in possesso di tali informazioni nel momento in cui venivano rivelate;

- le informazioni che, al momento della comunicazione, siano già conosciute da ciascuna Parte, essendo state precedentemente trasmesse da un terzo legittimato a farlo e non vincolato ad un obbligo di riservatezza relativo all'utilizzazione o comunicazione di tali informazioni;
- le informazioni la cui divulgazione sia stata previamente autorizzata per iscritto da ciascuna delle Parti.

Viene fatta salva la possibilità per le Parti di utilizzo e deposito in giudizio delle Informazioni Riservate per far valere i propri diritti tra le Parti stesse;

- 12.3 ciascuna Parte si impegna a mantenere e a considerare strettamente riservate e comunque soggette ad obbligo di riservatezza tutte le Informazioni Riservate e ad applicare, nei confronti delle Informazioni Riservate dell'altra Parte, idonee misure di sicurezza;
- 12.4 ciascuna Parte si impegna a far trattare le Informazioni Riservate soltanto ai propri amministratori, dipendenti o collaboratori terzi ai quali la conoscenza delle Informazioni Riservate è necessaria al solo scopo di adempiere agli scopi del Protocollo ed a mettere in atto tutte le misure necessarie ad evitare che tali Informazioni Riservate vengano rese disponibili e/o vengano divulgate, in tutto o in parte, a terzi senza una preventiva ed esplicita autorizzazione scritta dell'altra Parte;
- 12.5 ciascuna Parte si impegna, nel caso di Informazioni Riservate che la stessa sia obbligata a comunicare o divulgare in ottemperanza ad un ordine legittimo di qualsiasi autorità, a dare, ove consentito, immediata notizia scritta all'altra Parte, affinché quest'ultima possa richiedere i più adeguati provvedimenti giudiziali a tutela dei propri interessi o altro idoneo rimedio, oppure svincolare l'altra Parte dall'obbligo di riservatezza;
- 12.6 ciascuna Parte, in ogni caso, si assume piena responsabilità per ogni eventuale violazione degli obblighi previsti dal presente articolo, posta in essere anche da qualsiasi soggetto terzo, ad essa riconducibile;
- 12.7 le Parti si impegnano ad utilizzare le Informazioni Riservate solamente in relazione a quanto previsto dal Protocollo. In particolare, ciascuna Parte si impegna a non utilizzare le Informazioni Riservate in modo da danneggiare l'altra Parte o in modo da indurre i dipendenti, clienti o fornitori della stessa a cessare di essere tali;
- 12.8 le Parti si impegnano a non effettuare copie, riproduzioni, estratti o sintesi di alcuna delle Informazioni Riservate, fatta eccezione per quelle indispensabili alle finalità del Protocollo; in tal caso qualsiasi copia, riproduzione, estratto o sintesi rimarrà di proprietà esclusiva della Parte che le ha fornite;
- 12.9 a richiesta di una delle Parti ovvero alla conclusione o all'interruzione, per qualsiasi motivo, delle attività del Protocollo, senza alcun pregiudizio per quanto riguarda gli altri impegni, ciascuna Parte si obbliga a riconsegnare entro 10 (dieci) giorni all'altra

Parte, ovvero, a scelta di quest'ultima, a distruggere e attestare per iscritto la distruzione, ogni copia di tutti i documenti, o altro materiale in qualsiasi forma in suo possesso o in possesso di terzi ad essa collegati, che contengano o che si riferiscano alle Informazioni Riservate e a cancellare o distruggere, e attestare per iscritto la cancellazione o distruzione, qualsiasi registrazione delle Informazioni Riservate, effettuata su computer o altro macchinario;

12.10 le disposizioni del presente articolo devono intendersi applicabili tra le Parti per un periodo di tre (3) anni successivo alla cessazione, per qualsiasi motivo, del Protocollo.

Articolo 13

(Modifiche - Comunicazioni)

13.1 Qualsiasi modificazione o integrazione al Protocollo non sarà valida ed efficace se non introdotta con esplicito patto aggiuntivo scritto, firmato dai legali rappresentati o procuratori di ciascuna Parte;

13.2 qualsiasi comunicazione dovuta in base al Protocollo e agli eventuali Accordi Attuativi dovrà essere effettuata per iscritto, a mezzo *e-mail*/*PEC* ai seguenti indirizzi:

(a) se a RAI, all'attenzione del Responsabile degli Accordi Istituzionali, in qualità di soggetto incaricato di verificarne la corretta esecuzione, individuato nella dott.ssa Lucia Cocco, ai seguenti indirizzi: e-mail—accordiistituzionali@rai.it - PEC accordi.istituzionali.cbaai@postacertificata.rai.it;

(b) se all'INAIL, all'attenzione del Responsabile della Comunicazione esterna, in qualità di soggetto incaricato di verificarne la corretta esecuzione, individuato nella persona del dott. Mario Giuseppe Recupero ai seguenti indirizzi: e-mail dcpianificazione-comunicazione@inail.it - PEC dcpianificazione-comunicazione@postacert.inail.it;

13.3 le Parti potranno, in corso di rapporto, variare il predetto nominativo a mezzo comunicazione scritta da inviarsi a mezzo *e-mail* senza che ciò costituisca una modifica contrattuale ai sensi del primo comma del presente articolo.

Articolo 14

(Disposizione finale - Miscellanea)

14.1 Le Parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi controversia relativa alla validità, efficacia, interpretazione ed esecuzione, risoluzione del presente Protocollo e degli Accordi Attuativi, ove stipulati;

14.2 nessuna delle Parti potrà essere ritenuta responsabile delle obbligazioni assunte dall'altra nei confronti di terzi, anche ove tali obbligazioni derivassero dall'esecuzione del presente Protocollo e/o degli Accordi Attuativi eventualmente conclusi;

14.3 qualsiasi controversia relativa alla validità, efficacia, interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente Protocollo e/o degli Accordi Attuativi sarà devoluta alla competenza esclusiva del Tribunale di Roma;

14.4 nessuna delle disposizioni del Protocollo può essere interpretata come idonea a creare tra le Parti un vincolo di associazione, società o *joint venture*;

14.5 le Parti si danno reciprocamente atto che il Protocollo e ogni sua clausola sono stati oggetto di specifica trattativa e non trovano pertanto applicazione gli artt. 1341 e 1342 del Codice civile.

Il presente accordo si compone di quattordici articoli e viene sottoscritto unicamente in forma digitale.

INAIL – Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro

Prof. Fabrizio D’Ascenzo

RAI - Radiotelevisione Italiana S.p.A.

Avv. Roberto Ferrara